

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 16-30 settembre 2023 – Focus sul rimborso IVA UE

a cura di Saverio Cinieri

Dal 16 al 30 settembre, oltre ai consueti appuntamenti periodici, non ci sono scadenze di particolare rilievo.

Infatti, poiché il 30 settembre cade di sabato, le importanti scadenze di fine mese, tra cui il termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2023, l'adesione alla chiusura delle liti tributarie pendenti e la trasmissione dei dati del primo semestre al STS, slittano, automaticamente, al 2 ottobre.

Le uniche scadenze degne di rilievo della seconda metà del mese di settembre sono quelle relative alla presentazione:

- entro il 28 settembre, della dichiarazione IMU non inviata il 30 giugno, fruendo del ravvedimento operoso;
- entro il 30 settembre, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in altri Stati.

18 LUNEDÌ

ACCISE

Accise



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di agosto.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:

- della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento

	<p>della prima rata entro il 30 giugno;</p> <ul style="list-style-type: none"> della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della terza rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003-Ires-saldo; 2001-Ires acconto-prima rata; 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della terza rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4001 – IRPEF-saldo; 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partici-

	zioni qualificate.
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della terza rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003 - Ires - saldo; 2001 - Ires acconto - prima rata; 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo; 3812 - Irap acconto - prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SP – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della terza rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4001-Irpef-saldo; 4033-Irpef-acconto-prima rata; 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; 3812-Irap acconto-prima rata;

	<ul style="list-style-type: none"> • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, riportando, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti a imprese</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di agosto da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di agosto in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel</p>

	<p>corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di agosto sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>

IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di luglio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di agosto in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specifica-</p>

	<p>mente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di agosto derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 – Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio

	<p>impianti in Sardegna” in luogo del codice tributo “1055” utilizzabile fino al 31/12/2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta” in luogo del codice tributo “1056” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione” in luogo del codice tributo “1059”.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di agosto ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1048 – Ritenute su altre vincite e premi”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di agosto, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di luglio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p>

	<p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.

IMPOSTE DIRETTE	<h3>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a agosto relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p> Ricorda</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
IVA	<h3>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6008 – Versamento Iva mensile-agosto”.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<h3>Imposta sugli intrattenimenti</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di agosto da parte dei soggetti che esercitano</p>

	<p>attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>

20 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 21 agosto 2023.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;

- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 VENERDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della quarta rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158-prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

25 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a agosto (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 23 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).</p> <p>Soggetti obbligati - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.</p> <p>Modalità - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
--------------------------------------	--

28 GIOVEDÌ	<p>Prelievo erariale unico – Apparecchi da intrattenimento</p> <p>Attività - Pagamento della prima rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159 – prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Ravvedimento omessa presentazione dichiarazione IMU</p> <p>Attività - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione IMU. E' considerata "tardiva" la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione IMU.</p> <p>Modalità - Ai fini della regolarizzazione della dichiarazione IMU il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare "contestualmente" la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione. Si ricorda che per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.</p>

30 SABATO	<p>Rimborso Iva assoluta in altri Stati</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza di rimborso dell'Iva assoluta in altri Stati.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assoluta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.</p> <p>Modalità - • Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assoluta in un altro Stato membro in relazione a beni e</p>
IVA	

	<p>servizi ivi acquistati o importati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assoluta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. • Soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE: presentano l'istanza per il rimborso dell'IVA assoluta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della UE. <p>L'istanza va presentata in modalità telematica al Centro Operativo di Pescara.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Invio spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono obbligati all'invio dei dati le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli infermieri, gli ostetrici, i medici veterinari, i tecnici sanitari di radiologia medica, le strutture della sanità militare, la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG) e gli iscritti all'albo dei biologi.</p> <p>Inoltre, sono obbligati gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018.</p> <p>Modalità - La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dall'interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le "credenziali" di accesso al sito internet di STS; • tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 28 dicembre 2015, n. 208; • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175; • Provvedimento 31 luglio 2015, n. 103408; • Decreto 31 luglio 2015; • D.M. 19 ottobre 2020.

SCADENZE AGGIORNATE AL 12 SETTEMBRE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Rimborso IVA UE – Modalità operative

Entro il 30 settembre 2023 gli operatori nazionali possono chiedere il rimborso dell'IVA assolta in altri Stati membri dell'Unione europea per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi (art. 38-bis1, D.P.R. n. 633/1972).

L'istanza di rimborso deve essere trasmessa – esclusivamente per via telematica – al Centro operativo di Pescara, che provvederà ad inviarla all'Autorità fiscale dello Stato membro di rimborso dopo avere effettuato, con esito positivo, alcuni controlli preliminari.

L'adempimento

Scade il **30 settembre 2023** il termine per la richiesta, da parte degli operatori nazionali, del rimborso dell'IVA assolta in altri Stati membri dell'Unione europea per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi (art. 38-bis1, D.P.R. n. 633/1972).



Attenzione

La scadenza, seppur cade di sabato, non rientra nella proroga al giorno feriale successivo in quanto trattasi di adempimento che trae origine da norme UE.

Infatti, l'adempimento trae origine dal recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, ad opera del D.Lgs. n. 18/2010.

L'**istanza di rimborso** deve essere trasmessa – esclusivamente **per via telematica** – al **Centro operativo di Pescara**, che provvederà ad inviarla all'Autorità fiscale dello Stato membro di rimborso dopo avere effettuato, con esito positivo, alcuni controlli preliminari.

Entro la stessa data scadono i termini per la richiesta di rimborso:

- per i soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, dell'imposta assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati (art. 38-bis2, D.P.R. n. 633/1972);
- per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE, dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della UE (art. 38-bis3, D.P.R. n. 633/1972).

Soggetti interessati ed esclusi

Possono chiedere il rimborso i **soggetti passivi residenti in Italia titolari di partita IVA** che abbiano effettuato operazioni in altro Stato dell'Unione Europea che avrebbero dato diritto alla detrazione in Italia.

Sono invece esclusi i:

1) soggetti che:

- non svolgono attività d'impresa o di arte o professione;

- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione (artt. 19 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972);
 - si avvalgono del regime degli ex contribuenti minimi;
 - si avvalgono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
 - si avvalgono del regime forfetario;
 - si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli;
- 2) soggetti passivi residenti che nel periodo di riferimento hanno effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti nel Paese UE del rimborso.

Presentazione del rimborso da parte di soggetti italiani

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono richiedere il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, mediante la presentazione di una apposita istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica.

L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente rientra tra i soggetti esclusi di cui sopra.

Nei predetti casi l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso.

Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso alle corti di giustizia tributaria.

L'istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica seguendo una delle seguenti **modalità**:

- **direttamente accedendo al servizio rimborso IVA Ue** disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- **tramite gli incaricati alla trasmissione telematica** (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.);
- **tramite i soggetti appositamente delegati** in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- **tramite le camere di commercio italiane all'estero** che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo.

L'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

I **rimborso** sono **erogati direttamente dallo Stato membro competente** secondo le modalità dal medesimo stabilite.

Le **informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso** possono variare a seconda del paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte in una apposita tabella disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, nella domanda di rimborso, la **descrizione dei beni** deve essere inserita in base ad una ulteriore tabella disponibile, anch'essa, sul sito internet.



Attenzione

I soggetti passivi che alla fine dell'anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno devono comunicare, entro l'anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell'IVA assolta all'interno del loro territorio.

La comunicazione di **adeguamento della percentuale di detrazione** è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettua domande di rimborso durante l'anno solare, con un'apposita comunicazione.

Presentazione del rimborso da parte di soggetti comunitari

I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, presentando apposita istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti.

L'istanza di rimborso va presentata:

- con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, se di importo non inferiore a 400,00 euro;
- con riferimento all'intero anno, se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a 400,00 euro, sempreché di importo non inferiore a 50,00 euro.

Riguardo ai **termini di presentazione**, valgono le seguenti regole:

- la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento;
- la richiesta di rimborso annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Il rimborso spettante è eseguito mediante **accredito su conto corrente** intestato agli stessi soggetti passivi.

L'accredito sul conto corrente delle somme spettanti avviene entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica ai soggetti interessati della decisione di accoglimento della richiesta di rimborso.

L'elenco dei requisiti in ordine al contenuto delle istanze di rimborso è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di rimborso deve essere compilata in italiano (sono accettate anche richieste in inglese e francese) e gli importi vanno espressi in euro.

Gestione e controlli delle istanze

Per quanto riguarda le competenze, valgono le seguenti regole:

- l'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara;
- le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all'amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell'elenco delle amministrazioni fiscali estere disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;

- le informazioni inerenti al rifiuto dell'istanza da parte dell'amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

I riferimenti sono: Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara.